



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreteriaNazionale@sinafi.org

PEC: segreteriaNazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

**Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni
Sindacali**

Sezione Relazioni Sindacali

= Roma=

Tramite PEC

OGGETTO: Problematiche connesse alla qualificazione dei servizi collettivi.

La scrivente Organizzazione Sindacale è destinataria di segnalazioni e doglianze da parte di iscritti (e non) circa l'osservanza delle disposizioni normative di rango primario che interessano le fattispecie emarginate in titolo.

Con tutta probabilità, sembrerebbe che le riferite distonie (o interpretazioni eccessivamente “restrittive”) in sede di attuazione della ridetta normativa, riposi nella ricerca di discutibili quanto improponibili **operazioni semplificatorie** di procedure amministrativo-contabili, susseguenti all'impiego del personale in determinate mansioni.

Ove così fosse, è appena il caso di precisare la preminenza di taluni interessi scaturenti dall'espletamento di certe prestazioni lavorative, rispetto ad altre finalità di *omogeneizzazione-semplificazione* che, seppur aventi pregio, non possono affatto ledere le singole posizioni maturate dal personale a seguito dell'adempimento del proprio servizio.

Fatta questa premessa, ci corre l'obbligo di richiamare:

- a) l'art. 8 della Legge 23 marzo 1983 n. 78 e ss.mm.ii.;
- b) la vigente normativa nazionale disciplinante i c.d. “servizi collettivi” (alla quale, per brevità, rinviando integralmente, omettendone gli specifici riferimenti);
- c) la circolare del Corpo recante “Compendio Trattamento Economico accessorio del personale – edizione 2020”¹, segnatamente, Capitolo 4, par. 1,

recante “Indennità supplementare di marcia”, lett. b) “Disposizioni applicative”, n. (1), (b) laddove è stata in un certo senso disciplinata una “prassi” adottata, alla quale è riconducibile il concetto di **univoca finalità del servizio**, sul quale abbiamo motivo di ritenere esistenti forti sospetti di illegittimità, non foss’altro perché disinnestato dal quadro normativo di riferimento;

d) il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

In altre parole, ci si duole della mancata distinzione delle singole prestazioni lavorative rese nell’ambito di servizi collettivi e del susseguente trattamento economico spettante, ossia: “indennità di marcia”, per tutto il personale interessato dalle attività, in luogo del più favorevole “trattamento di missione isolata” da corrispondere a ognuno dei singoli specialisti **di cui il drappello si giova**.

Questa procedura, ad avviso della scrivente, risulta impropriamente applicata, nonché lesiva dei diritti dei singoli poiché, nella sostanza, vengono **“ricondotte a unità”**, equiparandole, **fattispecie d’impiego per nulla inquadrabili nella medesima categoria**. Segnatamente, a mero titolo esemplificativo, è del tutto evidente che un militare **autiere** – ma lo stesso dicasi per altre figure professionali, quali ad esempio il personale **istruttore, medico, infermieristico, et similia** – non possa essere assimilabile, riconducibile e “trattato amministrativamente ed economicamente” alla stessa stregua dei componenti il drappello di personale (es. in addestramento, etc.) in favore dei quali è organizzato un particolare servizio, peraltro soventemente con codice SIRIS diverso.

Nel merito, riteniamo che le predette figure specialistiche debbano poter essere **scisse** dall’alveo di militari costituenti il “drappello” (richiamato dall’art. 8, L. 78/83), per una serie di motivazioni (anche di opportunità), riconfigurando, **a tutti gli effetti**, la loro posizione quale “militare inviato in missione isolata”.

L’intento è quello di **superare il summenzionato concetto di univoca finalità del servizio** (peraltro non contemplato dall’art. 8 della Legge 23 marzo 1983 n. 78 e ss.mm.ii., così come da altra norma di rango superiore) declinato unicamente dalla circolare di cui alla precedente lett. “c”, a fronte di un’oggettiva diversità di mansioni e responsabilità individualmente attribuite.

Riteniamo che quanto descritto e motivato in narrativa offra sufficienti spunti per attivare ogni utile iniziativa e riflessione volte ad addivenire ad una corretta interpretazione ed uniforme applicazione della norma in esame, ma anche ad un’eventuale rivisitazione del trattamento economico “complessivo” da riservare alle particolari figure specialistiche e professionali sopra menzionate.

Distinti saluti.

Roma 22 ottobre 2020

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

